

**ALLEGATO “C”**

**Repertorio n. del**

**CONVENZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. AD USO TURISTICO RICREATIVO.**

STAGIONE BALNEARE 2025

L’anno duemilaventicinque, il giorno ……….. del mese di ….. in Giulianova, nella Sede Comunale – Ufficio Demanio Marittimo per finalità Turistico – Ricreative, tra le parti:

1. *(dati della Ditta richiedente*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel prosieguo denominata Ditta;

e

1. Il Comune di Giulianova rappresentato dal Dirigente IV Area – Servizio Demanio, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica, a Giulianova in C.so Garibaldi n° 109 il quale interviene al presene atto nella spiegata qualità di Dirigente della 4^ Area del Comune di Giulianova (P.I. 00114930670), nel prosieguo denominato Comune;

**PREMESSO CHE:**

* con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2025 venivano approvate le linee di indirizzo per l’affidamento temporaneo fino al 30/10/2025, ad operatori singoli o associati, delle n° 7 (sette) spiagge che il P.D.M.C. vigente destina ad uso turistico-ricreativo ed a servizi turistici di pubblica utilità, dando mandato al Dirigente della 4^ Area per la predisposizione degli atti conseguenti;
* con Determina Dirigenziale dell’Area 4^, n. ………….. del …………………….. è stato approvato il Bando Pubblico, redatto secondo i criteri dettati dalla citata deliberazione;
* con Determina Dirigenziale dell’Area 4^, n. ………….... del …………………….., è stato approvato l’elenco delle ditte ritenute aggiudicatici e si è stabilito di affidare loro la gestione temporanea delle rispettive spiagge per la stagione balneare 2025, dietro pagamento del canone demaniale e relativa imposta regionale, nei modi stabiliti dalla legge.
* nella suddetta determinazione alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , veniva aggiudicata la gestione della spiaggia individuata come concessione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.**

**ART. 1**

Il Comune affida alla Ditta come sopra rappresentata, la gestione temporanea del tratto di arenile previsto in concessione e/o servizi per pubblica dal P.D.M.C., contrassegnato col n. \_\_\_\_\_\_, avente fronte mare mt. \_\_\_\_\_\_ e profondità media mt. \_\_\_\_\_\_\_, meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett. “A”, desunta dalle tavole del P.D.M.C. vigente approvato con delibere di C.C. n. 50 del 21-12-2023 e n. 53 del 28-12-2023.

**ART. 2**

* 1. La gestione dell’arenile in questione ha la durata della stagione balneare 2025, così come definita dall’Ordinanza balneare vigente.
	2. In tale periodo l’affidatario dovrà garantire l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di assistenza in mare ed a terra, con idoneo personale abilitato, secondo quanto disposto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l’igiene e il decoro nel tratto di spiaggia oggetto di affidamento.
	3. L’affidatario è tenuto ad apporre un cartello con la scritta “SPIAGGIA LIBERA”, in luogo ben visibile agli utenti, nel tratto di spiaggia (25%) da lasciare alla libera fruizione giornaliera.
	4. I servizi devono essere esplicati quotidianamente, con idonei mezzi (è ammessa l’installazione di torrette di guardia) e persone nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze di Polizia Marittima e di disciplina delle attività balneari.
	5. L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti i w.c. dello stabilimento balneare e/o della struttura ricettiva limitrofa esistente, ovvero, provvedere alla installazione di un manufatto w.c. prefabbricato facilmente asportabile, abilitato per i portatori di handicap.
	6. **le attività ricreative di balneazione e in spiaggia per la stagione balneare 2025 dovranno rispettare le disposizioni** disciplinate dall’ordinanza balneare 2025;
	7. Tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è completamente manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno e condanna che potrebbero comunque derivare dall’affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi.
	8. L’affidatario non può vantare alcun diritto in futuro per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime, poiché il fine della convenzione è di garantire la sicurezza dei bagnanti nonché la pulizia, l’igiene e il decoro delle nuove spiagge previste in concessione dal vigente P.D.M.C. vigente, per la corrente stagione balneare.
	9. L’affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, deve munirsi di ogni altra autorizzazione che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività connesse.
	10. L’affidatario dovrà osservare le norme generali e speciali inserite nella presente convenzione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di demanio marittimo, anche se non espressamente richiamate.
	11. La ditta si impegna a rispettare e far rispettare a dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
	12. Alla scadenza fissata (**30.10.2025**), dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando qualsiasi materiale mobile ivi installato a servizio della balneazione e, quindi, riportarla allo stato originale.

**ART. 3**

L’affidatario, contestualmente alla sottoscrizione della presente, è tenuto ad effettuare il versamento del canone demaniale determinato ai sensi della legge 494/93 nel testo vigente, per un importo pari a € 3.204,53, con possibilità di utilizzare per ombreggio stagionale non più del 75% del tratto di spiaggia affidata, in senso perpendicolare al fronte mare e lasciare la restante parte alle libere fruizioni giornaliere, sempre che siano assicurati per l’intera superficie di arenile affidata i servizi sopra indicati, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, ma esclusivamente mediante ombrelloni e attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.). L’affidatario, è tenuto altresì al versamento dell’imposta regionale nella misura del 10% del canone, pari ad € 320,41

Ai fini del calcolo TARI, il Concessionario dovrà comunicare il periodo di utilizzo dell’arenile a scopo elioterapico e/o balneare. In mancanza di tale comunicazione farà fede la data di durata della convenzione.

**ART. 4**

L’affidatario, nell’area data in affidamento temporaneo con destinazione turistico-ricreativo ha possibilità di utilizzarlo per ombreggio stagionale non più del 75% del tratto di spiaggia affidata, in senso perpendicolare al fronte mare e lasciare la restante parte alle libere fruizioni giornaliere, sempre ché siano assicurati per l’intera superficie di arenile affidata i servizi sopra indicati, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, ma esclusivamente mediante ombrelloni e attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.); nell’area con destinazione “servizi di pubblica utilità” potrà utilizzarla esclusivamente per gli usi previsti dal PDMC vigente.

E’ tenuto, altresì, al rispetto della “Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari”, per quanto non in contrasto con le clausole della presente convenzione, di cui all’art. 4 della ”Ordinanza Balneare 2025” emessa dalla Regione Abruzzo.

**ART. 5**

Nel rispetto dell’atto deliberativo n. 22 del 13/03/2025 nonché di quanto richiamato nel Bando Pubblico, è tassativamente escluso ogni diritto di rinnovo per il futuro.

La presente convenzione è valida esclusivamente per il periodo corrispondente alla durata della stagione balneare 2025, così come definita dall’Ordinanza balneare vigente; può essere revocata in qualsiasi momento per inadempienza dell’affidatario, mentre sarà automaticamente decaduta in caso di inosservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

L’atto viene stipulato e sottoscritto dalle parti e se ne chiede la registrazione solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

 **L’AFFIDATARIO**

**……………………………………………...**

Legale rappresentante

 **IL DIRIGENTE IV AREA**

 Dott. Andrea Sisino